

Mariagrazia Rizzi, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale, Le vie del diritto* 8, Aracne editrice, Roma 2016, pp. 182, ISBN 9788854898493.

Un filo rosso lega Monaco di Baviera a Roma per il saggio di Mariagrazia Rizzi pubblicato da Aracne. La tematica affrontata costituisce, infatti, lo sviluppo della ricerca *Marktbezogene Gesetzgebung in Athen aus der späten hellenistischen Zeit und dem Prinzipat: Eine epigraphische, rechtshistorische und rechtskritische Untersuchung*, finanziata dal Deutscher Akademischer Austauschdienst ed elaborata al Leopold-Wenger-Institut dell'Università monacense. Un lavoro imperniato su tre cardini epigrafici, «campo privilegiato» (p. 12) della legislazione¹, per una prospettiva giuridica alle interazioni tra mercato, istituzioni e legislazione ad Atene, attraverso «i meccanismi economici operanti in queste realtà territoriali dall'età classica all'epoca ellenistica sino a quella imperiale» (p. 11) e secondo nuove metodologie di analisi che si distanziano dalle visioni «primitiviste» e «moderniste»². Il volume s'inserisce nella collana interdisciplinare «*Le vie del diritto*» con la quale si intende puntare l'attenzione sulla «centralità dell'interpretazione e del ruolo del giurista, come elemento determinante della comprensione, creazione e sviluppo del fenomeno giuridico, in connessione alla necessità di una scienza giuridica comune che sostenga l'operato di tutti coloro che vivono concretamente la vita del diritto» (p. 3). La tripartizione strutturale del volume, anticipata da una precisa introduzione, segue l'identità tritematica che passa in rassegna l'iscrizione agoranomica del Pireo, l'*epistula de re piscatoria* e la legge *de re olearia* di Adriano.

Le testimonianze in oggetto «offrono un quadro assai complesso delle forme d'intervento poste dal potere pubblico ad Atene nel periodo compreso tra la seconda metà del I secolo a.C. e la prima metà del II secolo d.C.»³ al fine di assicurare quantità di prodotti nei mercati interni, prezzi contenuti, correttezza nelle transazioni commerciali. A fronte di finalità generali che si riscontrano, pur con le loro peculiarità, nei tre documenti – scrive Rizzi –, emergono modalità differenziate di attuazione di tali obiettivi, nonché il coinvolgimento di autorità diverse nella fase determinativa e in quella sanzionatoria. L'impatto delle riforme realizzate fu a sua volta differente» (p. 159).

Nella parte introduttiva si richiama l'opera di H.W. Pleckel sulla storia economico-giuridica del Mediterraneo di lingua greca⁴, di cui si elogia l'indiscutibile utilità, ma

¹ G. Oliver, *Économie et société dans une cité hellénistique. L'exemple de Athènes au III^e siècle*, in P. Brun (a c. di), *Économie et sociétés en Grèce classique et hellénistique*, Actes du colloque de la Sophau, Bordeaux 30-31 marzo 2007, Toulouse 2007, 277.

² Sul punto, cfr.: A. Bresson, *L'économie de la Grèce des cités (fin VI^e-I^{er} siècle a.C.)*. I. *Les structures et la production*, Paris 2007; W. Scheidel, I. Morris, R. Saller (a c. di), *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge 2007; Y. Roman, J. Dalaison, *L'économie antique, une économie de marché?*, Paris 2008; Z.H. Archibald, J.K. Davies, V. Gabrielsen, *The Economies of Hellenistic Societies, Third to First Centuries B.C.*, Oxford 2011.

³ Per un refuso è indicato nel testo «avanti Cristo».

⁴ H.W. Pleckel, *Epigraphica. Texts on the Economic History of the Greek World* 1, Leiden 1961.

“
“
“
“
“

allo stesso tempo se ne rimarcano i limiti, in parte stemperati da successivi documenti e studi⁵. L'indagine di Rizzi si pone sulla scia dell'iscrizione ateniese su pesi e misure di età tardo-ellenistica⁶ nella quale sono previste disposizioni per sanzionare le condotte fraudolente nei mercati e le punizioni conseguenti, focalizzando l'attenzione del potere pubblico a «garantire correttezza delle transazioni commerciali» (p. 16). Vengono, quindi, prefissati i cardini d'indagine: 1) l'iscrizione agoranomica del Pireo, venuta alla luce nel 1981, contenente cifre inerenti prodotti di macelleria⁷; 2) l'*epistula* di Adriano sulla vendita del pesce nei mercati di Atene, Pireo ed Eleusi⁸; 3) una legge dello stesso imperatore sulla consegna di una quota d'olio da parte dei produttori a favore della città⁹ (ambedue i provvedimenti sono tecnicamente *constitutiones*). Documenti che presentano indubbi punti d'interesse sotto i profili «giuridico-istituzionale, processuale, economico» e di cui vanno posti in primo piano «le forme e gli ambiti di intervento da parte del potere pubblico» sul processo di formazione di 'atti normativi' (p. 18). L'autrice si sofferma, pertanto, sulla probabile datazione, circoscrivendo il limite temporale e valorizzando quello che appare essere «un quadro particolarmente ricco e complesso degli interventi da parte delle autorità, locali e centrali, al fine della regolamentazione di alcuni aspetti dell'attività commerciale di Atene» (p. 17). Certi fenomeni sono stati peraltro oggetto di approfondite indagini da parte di studiosi ed esperti quali, in particolare, Fournier con la sua monografia¹⁰, Purpura per il ricco commentario¹¹, Karter-Uibopuu con un qualificato contributo¹².

L'iscrizione del Pireo («se l'iscrizione fosse effettivamente da collegare al Pireo, ci troveremmo di fronte ad un agoranomo del Pireo, accanto al quale si deve ritenere operasse un agoranomo dell'agora» (p. 29)) riporta due elenchi simili nei contenuti, con parametri numerici diversi, al ribasso e al rialzo. Sullo stato di conservazione e sulle cifre gli studiosi hanno costruito teorie interpretative, a partire dall'epoca nella quale tali liste vennero elaborate e consegnate alla pietra. La studiosa, dalla comparazione di esse, fa derivare che la seconda lista venne stilata per sostituire la prima. Segue la disamina dettagliata del testo e del contesto cronologico, e da quest'ultimo punto di vista Rizzi ritiene possano avvalorarsi le conclusioni alle quali è pervenuto Bresson¹³. Sulla facciata B e sulla A vengono riportati

⁵ Cfr. 13-14, ntt. 5 e 6.

⁶ *Inscriptiones Graecae* I² 1013, (in seguito *IG.*), di cui la studiosa si è già occupata in *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen der Volksbeschluss über Masse und Gewichte*, München 2017.

⁷ *Supplementum Epigraphicum Graecum* 47, Leiden 1923, 146.

⁸ *IG.* II² 1103.

⁹ *IG.* II² 1100.

¹⁰ J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophiles de l'empire romain (129 av. J.-C./ 235 apr. J.-C.)*, Athènes 2010.

¹¹ G. Purpura, *Epistula de re piscatoria*, e Id., *Edictum Hadriani de re olearia*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori* 1, Torino 2012.

¹² K. Karter-Uibopuu, *Hadrian and the Athenian Oil Law*, in O.M. Van Nijf, R. Alston (a c. di), *Feeding the Ancient Greek City. Groningen-Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age*, I, Leuven 2008.

¹³ A. Bresson, *L'inscription agoranomique du Pirée et le contrôle des prix de détails en Grèce ancienne*, in Id., *La cité marchande*, Bordeaux 2000, 161 ss.

i tagli di carne di maiale, di capra o montone, e di bue, con relativo prezzario¹⁴. Si tratta di quella che Steinhauer definisce «gerarchia delle carni in base ai gusti dell'epoca»¹⁵.

L'attenzione si sofferma, quindi, sugli aspetti giuridico-istituzionali inerenti i magistrati con l'incarico di osservare il rispetto delle regole di commercio¹⁶, a partire dalla genuinità delle merci, per evitare frodi tra venditori e acquirenti, in base alla casistica pervenutaci dalle fonti antiche che vengono puntualmente riportate¹⁷, e all'interpretazione della dottrina (Steinhauer, Descat e Bresson). Tornando alla questione dei prezzi indicati e alla chiave interpretativa da dare a essi, Rizzi aggiunge personali osservazioni alle teorie elaborate attorno ai numeri e opta per escludere che le liste siano state redatte contestualmente; quanto alla presenza di due liste di prezzi massimi, avanza a sua volta ipotesi per spiegare la duplicità di intervento: «sembra ragionevole ritenere che l'esposizione della prima lista (faccia I) fosse una novità introdotta dall'agoranomo. La sua iscrizione su pietra, la sua collocazione dopo la menzione del ruolo dell'agoranomo in ordine alla fabbricazione di strumenti di misura, l'assenza di altre testimonianze riferibili ad Atene in qualche modo ad essa affiancabili, sembrano orientare nel senso dell'eccezionalità del provvedimento adottato» (pp. 56-57). Non compaiono, invece, disposizioni circa il procedimento o le sanzioni da applicare contro i venditori che non si siano attenuti ai massimali prefissati: «Questa assenza, di per sé, non sorprende attesa la natura locale e speciale della disposizione. È invero da supporre che nei casi in discorso trovassero applicazione le disposizioni generali. (...) In generale, come già accennato, l'agoranomo aveva la funzione di controllare l'equilibrio e il buon funzionamento del mercato. Un tipo di competenza come questo doveva implicare anche un potere di intervento nel caso in cui si fossero realizzate delle infrazioni. Ed in effetti, era in generale potere degli agoranomi, così come di tutti i magistrati, infliggere ammende nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni»¹⁸ (p. 65).

L'ampia disamina in argomento fa concludere la studiosa che nel passaggio dall'epoca ellenistica a quella imperiale gli agoranomi ad Atene, «tra le diverse funzioni loro spettanti, per un verso avessero il potere di intervenire, in casi particolari, sui prezzi delle merci, per altro verso fossero dotati di competenze legate alla misurazione delle stesse. Nel complesso, il documento lascia cogliere una posizione ed un insieme di competenze in capo a questo magistrato più articolati, ricchi e precisi di quanto ipotizzato prima della scoperta dell'iscrizione, offrendo altresì nuovi elementi per una rivalutazione più generale del ruolo e dell'ampiezza delle forme di intervento esercitabili dalle autorità pubbliche nei mercati interni» (p. 70).

¹⁴ V. anche, sugli aspetti e sulle interpretazioni dei prezzi, pp. 46-55. In argomento, inoltre, cfr.: R. Descat, *Les prix dans l'inscription agoranomique du Pirée*, in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (a c. di), *Économie antique. Les échanges dans l'Antiquité: le rôle de l'État*, Saint-Bertrand de Comminges 1997, 13 ss.

¹⁵ G. Steinhauer, *Iscription agoranomique* cit. 61. Sui gusti gastronomici e gli aspetti del diritto, in particolare, si segnala: I. Fargnoli, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*², Torino 2015; Id., *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*, Torino 2016 (rec. L. Sandirocco in corso di pubblicazione in *BStudLat* 47.2, 2017).

¹⁶ Funzioni e poteri degli agoranomi sono trattati in pp. 29-45 e 58 ss.

¹⁷ Plato *de Leg.* 6.764b; Arist. *Pol.* 6.8.1 e 3; Arist. *Pol.* 51.1.; Theophr. *Fr.* 98.

¹⁸ Sul punto, v. anche: L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique*, Québec-Paris 1984, 292.

L'*epistula de re piscatoria* di Adriano, risalente al periodo 123-132¹⁹, posizionata nel Pireo davanti al Deigma, ci è pervenuta attraverso tre frammenti venuti alla luce tra il 1867 e il 1881²⁰. I contributi più recenti «hanno aperto nuove prospettive interpretative in ordine ai diversi passaggi della costituzione, offrendo alcuni interessanti elementi di valutazione con riguardo a quelle che restano le questioni fondamentali e più problematiche dell'*epistula*, ossia la sua portata e la sua sfera di applicazione territoriale. Al riguardo, la dottrina è divisa tra tre ipotesi fra loro radicalmente divergenti. Alcuni studiosi, soprattutto di epoca più risalente – sottolinea Rizzi –, hanno reputato l'intervento destinato all'approvvigionamento del pesce ad Eleusi in occasione delle festività eleusine. Altri autori hanno ritenuto invece, più ampiamente, che fosse destinato alla regolamentazione al mercato del pesce ad Atene, Pireo ed Eleusi. Altri ancora, infine, hanno congetturato, in maniera ancora più estesa, che Adriano avesse dettato una disciplina ampia in ordine alla regolamentazione dei prezzi di vendita della generalità dei prodotti alimentari nei mercati di Atene, Pireo ed Eleusi» (pp. 73-74).

La studiosa passa quindi all'analisi del testo, che nella prima parte presenta i maggiori problemi ricostruttivi, evidenziando gli elementi della tassa di due oboli, dell'esenzione dai dazi di importazione per i pescatori ad Eleusi nel caso di vendita nell'agora di Eleusi, del divieto ai venditori al dettaglio, con l'attribuzione della competenza a dirimere le questioni insorte nella compravendita. Di ogni aspetto Mariagrazia Rizzi esamina non solo i riflessi giuridici, ma anche quelli storici, sociologici e finanche pratici, per l'approvvigionamento e la fluttuazione controllata del mercato, non mancando neppure una rilettura critica alle tesi interpretative di Copete e di Lytle e un'adesione alla visione di Migeotte secondo la quale è impossibile definire la natura esatta della tassa²¹. «Sembra potersi arguire – sostiene – anche che l'intervento non fosse limitato solo all'incremento della quantità del pesce ad Eleusi, ma andasse a coinvolgere più in generale la questione dell'importazione di pesce nei porti di Atene, Pireo ed Eleusi» (p. 93), mentre per quanto concerne la fissazione del limite agli intermediari «ciò che si può asserire è che l'ordine imperiale (...) sembra teso nello specifico a sanzionare quanti fissino prezzi troppo elevati, determinando in tal modo un aumento considerevole dei guadagni per sé, ma contestualmente un prezzo troppo alto del prodotto, nonché nel caso di rivendita ad altri venditori, un incremento ulteriore del suo prezzo finale» (p. 95 e pp. 103-106). Proceduralmente, in

¹⁹ Sulla cronologia, v. paragrafo 2.5, pp. 79-80. Convergono le opinioni di Wilhelm, *op. cit.* 146, e Purpura, *op. cit.* 582 e 592. Altra parte della romanistica sposta, invece, di poco la data di emanazione.

²⁰ Cfr. Purpura, *op. cit.* 585 ss. V.G. Curtius, *Griechischen Inschriften. Mitteilungen aus Athen und dem Piraeus*, in *Philologus* 29, 1879, 693; O. Kern, *Inscriptiones Graecae*, Bonn 1913, 44; B. Laytschew, *Inscriptiones de Ténos*, in *BCH* 7, Paris 1883, 250; E. Lytle, *Fishless Mysteries or High Prices at Athens? Re-Examining IG. IP 1103*, in *MH*, Basel 2007. Edizione completa del testo in A. Wilhelm, *Inschriften aus Erythrai und Chios*, in *JÖAI* 12, Wien 1909, 146 ss. Più recentemente J.M. Cortés Copete, *Adriano y la regulación de los mercados cívicos: una nueva lectura de IG. IP 1103*, in *Habis* 46, 2015, 239 ss.; V. anche T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma, III. L'età tardo antica. I. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993.

²¹ L. Migeotte, *Les finances des cités grecques: aux périodes classique et hellénistique*, in *Epigraphica* 8, Paris 2014, 517, n. 419.

caso di contenzioso economico²², la denuncia deve essere fatta all'araldo dell'Aeropago²³, uno dei maggiori magistrati della gerarchia politica di Atene, che in base ai dettami dell'*epistula* deve trasferire la causa, per la decisione, al Consiglio dell'Aeropago²⁴. L'autrice del volume rimarca che «la competenza dell'Areropago in ordine alla punizione di coloro che abbiano violato le prescrizioni dell'*epistula* andrebbe riconnessa ad un'attribuzione della soluzione di controversie coinvolgente disposizioni di natura economica, piuttosto che essere collegata, come ipotizzato da una parte della dottrina, con gli antichi poteri di intervento rispetto ai delitti di empietà»²⁵ (pp. 100-101).

Tirando le fila del discorso Rizzi conclude che l'*epistula* è «uno dei rimedi offerti da Adriano per impedire l'indiscriminato aumento dei prezzi del pesce» mentre «più incerta è la ricostruzione delle restanti prescrizioni contenute nel provvedimento» (p. 108). Quanto all'ambito di applicabilità «sia il divieto di comportamenti fraudolenti che determinano un incremento dei prezzi, sia la proibizione di vendere il prodotto più di due volte sembrano invero coinvolgere l'intero mercato del pesce ad Atene, Pireo ed Eleusi, mirando a ottenere prezzi di vendita più contenuti. (...) Particolarmente significativa è poi la menzione dell'Aeropago come organo giudicante chiamato alla punizione delle condotte illecite (verosimilmente legate ai prezzi praticati) da parte di pescatori e venditori al dettaglio. (...) Seguendo la suggestione di Purpura²⁶, scopo precipuo dell'intervento fu quello di favorire gli *humiliores* contro gli *honestiores*, consentendo ad una vasta fascia di popolazione di poter accedere ad un prodotto particolarmente apprezzato e consumato dagli Ateniesi» (pp. 109-110).

Dopo le disquisizioni sui provvedimenti legati al consumo della carne e del pesce, Rizzi completa il trittico d'indagine con l'epigrafe (parzialmente leggibile) della costituzione adrianea *de re olearia*, collocata sul pilone d'ingresso dell'agora romana²⁷, risalente cronologicamente al periodo compreso tra il 124 e il 125²⁸. L'autrice del volume riporta, quindi, il testo greco, l'apparato critico e la traduzione. Il contenuto può essere suddiviso in sei parti, in base alla scansione codificata da Oliver e successivamente ripresa e condivisa²⁹. Indicativamente il testo si articola nelle seguenti disposizioni: 1)

²² Sul punto, in particolare, cfr.: S. Follet, *Un document d'époque sévérienne (IG. IP 1118 + 1104 complétés)* in A.A. Themis, N. Papazarkadas (a c. di), *Attika Epigraphika: meletes pros timen tou C. Habicht*, Athenai 2009, 155-163, part. 155 ss.

²³ IG. II² 1103.

²⁴ Sul punto, in particolare, cfr.: A. Philippi, *Der Aeropag und die Epheten. Eine Untersuchung zur athenischen Verfassungsgeschichte*, Berlin 1874, 317 e G. Gilbert, *Handbuch der griechischen Staatsaltertümer* I, Leipzig 1893, 160. V. anche la dettagliata nota 69, p. 99.

²⁵ Il riferimento è alle ipotesi di P. Grandoir, *Athènes sous Adrien*, Le Caire 1934 (New York 1973), 192; J. Fournier, *op. cit.* 153.

²⁶ Purpura, *op. cit.* 586.

²⁷ In argomento, in particolare, cfr.: V. St. Sourlas, *L'agora romaine d'Athènes. Utilisation, fonctions et organisation intérieure*, in V. Chankowski, P. Karvonis (a c. di), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 127 ss. Un'ampia dissertazione sugli studi compiuti sull'epigrafe in nota 5, p. 112.

²⁸ Datazione accolta quasi unanimemente in dottrina (in nota 11, p. 119).

²⁹ J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, 237.

consegna da parte degli olivicoltori di una quota dell'olio prodotto; 2) esportazione; 3) confisca per dichiarazioni mendaci su raccolta, esportazione, terreno; 4) dichiarazione sulla quantità di prodotto esportato; 5) competenza per i procedimenti; 6) obbligo di consegna nel pubblico deposito al prezzo del luogo di produzione. Altre previsioni erano contenute nella parte di testo purtroppo illeggibile. Il provvedimento di Adriano è considerato a volte come un *edictum* (Purpura), altre come legge (Pleket, Harter-Uibopuu), e in maniera minoritaria la dottrina opta pure per il decreto (Zevi, Doukellis e Zoumbaki³⁰). In ogni caso l'imperatore interviene quale legislatore di Atene sull'intero ambito territoriale «Si tratta dunque – rimarca Rizzi – di una tipologia di atto imperiale che, in un certo senso, potrebbe essere assimilabile a un *edictum*, in quanto avente una portata più ampia di quella di una costituzione a carattere particolare come un *rescriptum* o un *decretum*, ma comunque con delle peculiarità estranee alla tipologia di costruzione dell'*edictum*, perché destinata a coinvolgere gli Ateniesi e le transazioni commerciali in uscita concernenti l'olio locale. (...) Né d'altro canto vi sono elementi per supporre che Adriano avesse emanato una disposizione di carattere generale destinata a tutto l'impero e che essa fosse stata applicata a livello locale» (p. 121). A ispirare le misure imperiali «sarebbe stata in particolare la figura di Solone, i cui interventi riecheggerebbero nella legge sull'olio qui esaminata, su cui lo stesso aveva legiferato»³¹ (p. 143).

L'obbligo di consegna grava non sulle olive prodotte e raccolte, bensì sul bene lavorato, ovvero l'olio, ma non a titolo di tassa in natura. È sin troppo agevole comprendere l'importanza di un bene primario e prezioso come l'olio, fondamentale nell'economia antica, non solo per la maggioritaria destinazione alimentare, ma anche per gli usi collaterali: come fonte d'energia per la luce artificiale (un litro d'olio consente a una lampada di ardere per circa 120 ore) e per i riti sacri. Alla fine della raccolta gli olivicoltori devono stilare una dichiarazione giurata in duplice copia per poter verificare la congruità delle consegne parziali riferite alla percentuale da versare, mentre coloro che vendono ai fini dell'esportazione devono fare altrettanto davanti all'araldo, specificando altresì l'acquirente e il luogo in cui si trova la nave (cosa che consente un controllo del carico), a pena di confisca. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate, compresa quella inerente il terreno di provenienza, e in particolare quelle afferenti l'olio da destinare alla città (nelle quote di 1/3 o di 1/8). La denuncia può essere effettuata da chiunque, compresi gli schiavi³². La competenza a perseguire la violazione delle disposizioni è della Bule per cause fino a 50 anfore, della Bule assieme al popolo in caso di quantitativi superiori³³; proceduralmente lo stratega deve convocare la Bule per il giorno seguente, oppure l'Ecclesia in caso di quantitativi superiori³⁴; le decisioni possono essere appellate davanti

³⁰ F. Zevi, *Introduzione*, in *Atti dei colloqui di Siena «Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche»*, 22-24 maggio 1986, Roma 1989, 5; P. Doukellis, S. Zoumbaki, *De Flamininus aux Antonins. Conquête et aménagements de l'espace extra-urbain en Achaïe et Macédoine*, in *Dial. hist. ancienne*. 21.2, 1995, 219.

³¹ Sul punto, v. anche: K. Hönn, *Solon, Staatsmann und Weiser*, Wien 1948, 88, e Oliver, *op. cit.* 123 ss.

³² In caso di accusa dimostrata, al denunciante spetta la metà delle anfore, come prescritto in ll. 54-55.

³³ ll. 47-50.

³⁴ ll. 50-54.

all'imperatore o al proconsole³⁵, «quantunque, non appartenendo Atene alla provincia di Acaia, essa risulterebbe sottratta alla giurisdizione dell'imperatore» (p. 149). Aggiunge altresì l'autrice che «Al riguardo una prima ipotesi che si potrebbe avanzare è che le cause condotte davanti alla Bule e all'Ecclesia rivestissero un maggior rilievo rispetto a quelle portate davanti all'Aeropago» (p. 144). Questi non figura come organo giudiziario al quale è demandata la punizione del reo e delle condotte *contra legem*, ma «il raffronto tra la legge di Adriano e la testimonianza offerta dal decreto sui pesi e misure consente in effetti di avere elementi per ritenere che il termine, in età ellenistica e in quella imperiale, avesse assunto una valenza decisamente più estesa rispetto all'epoca precedente» (p. 153). Pertanto, rimarca la studiosa, la *ratio* dell'intervento imperiale «fu quello di limitare le esportazioni di prodotto. (...) Un possibile effetto della riforma di Adriano fu forse, a sua volta, un incremento dei prezzi del prodotto in uscita. Non sembra invece che la riforma di Adriano abbia avuto come finalità primarie anche la limitazione dei proventi degli intermediari» (p. 156). Ma in ogni caso «la legge sull'olio mirò ad un'ampia ed articolata disciplina in ordine a questo prodotto essenziale, attraverso regole precise sulla circolazione all'interno dei mercati ateniesi e sulla sua esportazione» (p. 156).

Le congrue conclusioni di Mariagrazia Rizzi, consentono di trarre dall'analisi i suoi elementi e i suoi significati pregnanti, che esaltano il principio secondo cui «Il pluralismo delle forme di produzione e d'interpretazione del diritto, che ne determina la ricchezza inesauribile, va sostenuto dal rigore della scienza, che ne garantisce l'universalità e la certezza» (p. 3). L'autrice applica «*nouveaux concepts*» per «*revenir aux sources*» secondo la formulazione di Bresson³⁶. Il triplice raffronto tematico consente di rilevare e sintetizzare una *reductio ad unum*: «l'intervento del potere pubblico non sembra mai essere realizzato attraverso l'imposizione di un prezzo fisso, bensì mediante manovre volte ad incidere indirettamente sui prezzi dei prodotti e lasciare a loro volta un certo margine di libertà in capo ai commercianti in ordine alla determinazione degli specifici prezzi di vendita, più o meno ampio, a seconda dell'intervento posto» (161). Vengono rifocalizzati gli interventi, gli ambiti d'applicazione, le autorità coinvolte nel processo costitutivo delle nuove regole, gli aspetti sanzionatori e l'impatto sociale e commerciale dei provvedimenti stessi. Il volume risulta nel complesso strutturalmente omogeneo e profondo nell'analisi di una studiosa meritevole. Migliorabile la veste grafica, sin troppo essenziale e scarna. Qualche veniale ripetizione concettuale nel testo, sfuggita alla revisione editoriale, e qualche sfalsamento di troppo nei richiami di pagina delle fonti, cosa questa che consiglierebbe un opportuno e attento controllo all'indice degli autori.

Luigi Sandirocco
Università di Teramo
lsandirocco@unite.it

³⁵ II. 55-57.

³⁶ Dall'esergo a p. 7 di A. Bresson, *La cité marchande*, Bordeaux 2000.